

Pubblicato il 21/03/2019

N. 03793/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01100/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2019, proposto dal dott. Roberto Ginex, nella qualità di Segretario Regionale, legale rappresentante pro tempore, della “Associazione Siciliana della Stampa“, Sindacato unitario dei giornalisti siciliani, aderente alla “Federazione Nazionale Stampa Italiana”; Dott. Dario Fidora, giornalista iscritto all’albo della Associazione Siciliana della Stampa; Dott. Lazzaro Pappagallo, nella qualità di Segretario Regionale e legale rappresentante pro tempore della Associazione Stampa Romana; Dott.ssa Monica Soldano, giornalista iscritta all’ordine dei giornalisti del Lazio, ai fini del presente ricorso elettivamente domiciliati ex art.25 c.p.a. in Roma, in Largo Messico n. 7 presso lo studio dell’Avv. Piero Lorusso, tutti rappresentati e difesi dall’Avv.to Salvatore Vincenzo Greco il quale, ai fini delle comunicazioni di cancelleria chiede che vengano trasmessi al seguente n. di tel./fax 091/349748 e pec salvatorevincenzogreco@pecavvpa.it

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Sottosegretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'informazione, e la Comunicazione, Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico istituita ai sensi della legge 233/2012, art. 2, comma 1; Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio;

Per la dichiarazione di illegittimità

del silenzio illegittimamente serbato alle istanze presentate dai ricorrenti n.q. e in proprio quali giornalisti interessati a mezzo pec e più precisamente:

1) Assostampa Siciliana, prima diffida notificata il 02.03.2018 e seconda diffida notificata in data 05.12.2018;

2) Associazione Romana della Stampa e Soldano Monica: diffida notificata il 13.07.2018, volte ad ottenere: 1) la convocazione da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico istituita ai sensi della legge 233/2012, art. 2, comma 1, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) la definizione dell'equo compenso da parte della predetta Commissione, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, e la redazione dell'elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che ne garantiscono il rispetto,

nonché per l'accertamento

dell'obbligo di provvedere in relazione alle medesime istanze mediante l'adozione di un doveroso provvedimento espresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per L'Informazione e L'Editoria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, fissato ai sensi dell'art.117 c.p.a., i ricorrenti hanno esposto:

- di aver chiesto, con atti notificati a mezzo pec in data 02.03.2018 dall'Assostampa Siciliana e in data 13.07.2018 dalla Associazione Stampa Romana e dalla Dott.ssa Monica Soldano, la convocazione della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico istituita ai sensi della legge 233/2012, art. 2, comma 1, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la definizione da parte di tale Commissione dell'equo compenso e la redazione dell'elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che ne garantiscono il rispetto;

- che a dette pec veniva dato riscontro con nota datata 04.04.2018, Prot. 4643, con cui si evidenziava che: *“ si procederà a riconvocare la commissione per la ripresa dei lavori non appena si sarà formata la nuova compagine governativa e saranno stati attribuiti i relativi incarichi, ivi*

compresa la delega per l'informazione e l'editoria al vertice politico cui compete- ai sensi dell'art. 2, comma 2 della predetta legge 233- l'incarico di Presidente della Commissione” ;

- che a distanza di oltre 8 mesi da tale non avendo ricevuto alcun riscontro rinotificava a mezzo pec in data 05.12.2018 ulteriore atto di diffida e sollecitatorio di pari contenuto, a cui ad oggi le P.A. interessate non hanno dato alcun riscontro né hanno adottato gli atti necessari al ripristino della legalità dell'agire amministrativo;

- che pertanto hanno proposto il presente ricorso, ai sensi dell'art. 21 della L.241/1990 e degli artt. 31 e 117 c.p.a., per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dall'amministrazione.

L'amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso, nella parte in cui è rivolto all'accertamento della illegittimità del silenzio sulle istanze proposte da parte ricorrente e rivolte ad ottenere un formale pronunciamento dell'Amministrazione competente, il ricorso deve essere accolto.

Per costante giurisprudenza, l'obbligo giuridico di provvedere ex art. 2 L. 241/90 sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento e quindi tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell'amministrazione, qualunque esse siano (v. CdS Sez V n. 273/2015 e n. 3487/2010).

Nei giudizi di tale natura il giudice amministrativo non può di regola andare oltre la declaratoria di illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere; restando precluso il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente, sostituendosi all'amministrazione stessa. Posto che, se diversamente si intendesse, verrebbe riconosciuta illegittimamente ed in modo indiscriminato una giurisdizione di merito (CdS Sez. IV n. 3270/2010).

Nel caso di specie, l'azione proposta è plausibilmente intesa a far accertare l'illegittimità del silenzio inadempimento frapposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'informazione e l'editoria sulle istanze proposte da parte ricorrente e a far affermare l'obbligo di provvedere in capo all'amministrazione, segnatamente nei sensi di valutare la possibilità di convocare la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico istituita ai sensi della legge 233/2012, art. 2, comma 1, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la possibilità di definizione da parte di tale Commissione dell'equo compenso e la redazione dell'elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che ne garantiscono il rispetto.

Sotto tale profilo, rileva il Collegio che l'amministrazione pur dopo la formazione della nuova compagine governativa e dell'attribuzione dei relativi incarichi non ha dato riscontro formale agli interessati.

Pertanto, va dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria con conseguente obbligo dell'amministrazione di provvedere sulle istanze notificata a mezzo pec dall'Associazione Siciliana della Stampa in data 13 luglio 2018 e 5.12.2018 nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notifica della presente decisione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto al silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'informazione e l'editoria e per l'effetto accerta l'illegittimità del silenzio e ordina a detta amministrazione di pronunciarsi sulle istanze in epigrafe nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notifica della presente decisione.

Condanna l'amministrazione alle spese di lite, che liquida in euro 1.000, 00 (mille/00) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO